CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], rappresentato e difeso da se medesimo con studio in [OMISSIS]ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via [OMISSIS] presso lo studio dell'Avv. [OMISSIS] PEC: [OMISSIS] avverso la delibera provvedimento notificato via PEC in data 08/05/2023 dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari con il quale veniva respinta la richiesta dello stesso intesa ad ottenere il certificato per l'iscrizione all'albo cassazionisti

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è stato sostituito, come da delega e nomina di sostituto processuale, dall'Avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione evidenziando che il ricorso è stato sottoscritto in proprio dal ricorrente non iscritto all'Albo dei Cassazionisti;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Inteso l'Avv. [OMISSIS], il quale ha concluso insistendo nella decisione nel merito;

FATTO

Con istanza del 24 aprile 2023, l'avv. [RICORRENTE] chiedeva al COA di Cagliari il rilascio del certificato di anzianità ad uso di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Nell'istanza esponeva di aver maturato l'anzianità richiesta dall'articolo 22, comma 4 della legge n. 247/12 all'esito di un calcolo che include anche gli anni in cui egli era stato iscritto come avvocato stabilito.
Il COA di Cagliari, in data 2 maggio 2023 con la delibera in questa sede avversata così decideva:" *Letta la nota dell'Avv. [RICORRENTE] (Prot. n. 464 del 24/04/23) avente ad oggetto richiesta certificato per iscrizione all'albo cassazionisti, delibera di respingere la richiesta poiché non risulta maturato il periodo di iscrizione necessario di cui all'art. 22, comma 4 della legge 247/2012"*
L'avv. [RICORRENTE] impugna il provvedimento di diniego dinanzi a questo Consiglio Nazionale Forense, chiedendone l'annullamento con conseguente rilascio del certificato richiesto; il ricorso è articolato in unico motivo (pp. 7-9 del ricorso) cui sono premesse: a) una istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE e b) una istanza di rimessione di questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.
Per quel che riguarda l'istanza di rinvio pregiudiziale, il ricorrente ritiene che il diniego del rilascio del certificato si basi su una interpretazione del requisito dell'anzianità suscettibile di violare la libertà di stabilimento come garantita dal diritto dell'Unione, soprattutto alla luce della ritenuta irrilevanza dei tre anni di stabilimento ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità.
Per quel che riguarda la prospettata questione di legittimità costituzionale, essa riguarda non il requisito dell'anzianità (art. 22, comma 4, ancora astrattamente applicabile in via transitoria, *ratione temporis*, al richiedente) ma i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 (relativi al numero di cause patrocinate) così che viene lamentata l'intrinseca irragionevolezza con conseguente violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione.
Per quel che riguarda, invece, l'unico motivo di ricorso, lo stesso si risolve in una riproposizione delle ragioni poste alla base dell'istanza di rinvio pregiudiziale e, nella sostanza, mira a ribadire la necessità di considerare anche il triennio di stabilimento ai fini della maturazione del requisito della anzianità.

DIRITTO

Ritiene il collegio con rilievo assorbente rispetto all'esame del merito del ricorso che lo stesso è sottoscritto dal solo avv. [RICORRENTE] il quale non è iscritto all'Albo speciale.

Orbene, secondo la giurisprudenza domestica, la difesa in proprio – dinanzi al CNF – da parte dell'avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ammessa soltanto nelle impugnazioni di carattere disciplinare. Sul punto Cfr.: Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 66 del 26 aprile 2023: "*L'avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell'ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell'esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori",* nel caso di specie trattavasi di reclamo elettorale, proposto in proprio dal ricorrente, sebbene non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 146 del 26 settembre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense sentenza del 3 luglio 2015, n. 94.

Il ricorso, quindi, è inammissibile.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara il ricorso inammissibile.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2024;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 21 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà